



COMUNE DI CANNETO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

Via Casabassa 7 – 27044 Canneto Pavese (PV)

DECRETO SINDACALE N. 2 del 20/02/2020

Oggetto: Determinazione del trattamento economico spettante al Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Canneto Pavese, Castana, Montescano.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- i Comuni di Canneto Pavese (Comune capofila), Castana e Montescano gestiscono in convenzione il servizio di segreteria comunale;
- con provvedimento del Sindaco del Comune di Canneto Pavese n. 182 del 20.01.2020 è stata nominata Segretario Comunale, titolare della sede convenzionata tra i Comuni in oggetto, la dott.ssa Lidia Vitale;
- in data 20.01.2020 la dott.ssa Lidia Vitale ha regolarmente preso servizio;
- questa sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano appartiene alla classe IV[^] e la Dott.ssa Lidia Vitale risulta iscritta all'Albo nella fascia professionale C;

VISTI gli artt. 3 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011 e gli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, relativi al trattamento economico del segretario comunale e provinciale;

RICHIAMATO il CCNL per i Segretari Comunali sottoscritto in data 16.5.2001 per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999;

RICHIAMATO il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, nonché il CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009;

VISTA la tabella 3 allegata al CCNL 01.03.2011 relativa alla nuova retribuzione tabellare dei Segretari Comunali, in base alla classe di appartenenza dell'ente, a tutt'oggi vigente;

RICHIAMATO l'art. 41, comma 1, del CCNL 16.5.2001 il quale prevede che la retribuzione di posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare;

VISTO il comma 6 dell'art. 3 del CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009 relativo alla nuova retribuzione di posizione sulla base del tipo di ente presso cui vengono incaricati i Segretari Comunali, a tutt'oggi vigente, che prevede per la fascia professionale C una retribuzione di posizione pari a € 7.332,22 annui;

DATO ATTO che, nell'Ente, l'importo più elevato della retribuzione di posizione erogata ai responsabili dei servizi ammonta ad € 16.000,00 annui;

VISTI:

- l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contatto collettivo dell'Area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa";
- l'art. 3, comma 7, del CCNL 01.03.2011, secondo cui, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 5, (c.d. Galleggiamento) del CCNL del 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000-2001;

CHIARITO che:

- l'istituto contrattuale, previsto dal succitato art.41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, comunemente definito "galleggiamento", garantisce al Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in cui lo stesso presta servizio. Con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso perciò perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente per il più alto incarico di dirigente (o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se superiore a quella edittalmente prevista, dal CCNL di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;
- il galleggiamento, essendo previsto da una norma contrattuale generale di carattere precettivo, ricorrendone i presupposti, opera di diritto, quale istituto di immediata e generale applicazione con decorrenza dalla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale che lo ha introdotto;

DATO ATTO che gli istituti della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento hanno natura analoga e sono inquadrabili entrambi all'interno della retribuzione di posizione di cui alla lettera d) dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 in quanto:

- entrambi sono enunciati all'art. 41 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 rispettivamente ai commi 4 e 5;
- nessuna altra voce dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 ne permette l'inquadramento all'interno della struttura della retribuzione;

DATO ATTO che l'art. 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001, rubricato "*Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata*" dispone che al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva (c.d. indennità di convenzione).

RICHIAMATA la nota del 09.02.2017 prot. 1932 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - nella quale si afferma che:

- "(...) l'accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, avente ad oggetto la maggiorazione retribuzione di posizione nell'ambito delle sedi segreteria convenzionate, ha precisato che "1..2. Nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL del 16.05.2001".
- l'Aran, ha espresso, in materia i seguenti pareri: "...Ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto "galleggiamento", ai sensi dell'art. 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali del 16.05.2001, si deve tener conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al segretario generale e, quindi anche della

eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del CCNL del 16.05.2001 e dello specifico CCDI del 22.12.2003..” (parere n. 20 del 05.12.2011).

VISTO l'art. 42 del citato C.C.N.L. del 16.05.2001 in base al quale al Segretario è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo non superiore al 10% del monte salari del Segretario Comunale nell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO della vacanza del contratto collettivo per il triennio 2010-2012;

VISTE le tabelle pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale che attribuiscono al segretario comunale di fascia C un valore mensile di € 16,35 per tredici mensilità;

CONSIDERATO che l'ammontare del fondo per la retribuzione di risultato è stabilito dall'art. 42 del CCNL 16.5.2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Comunale, come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto;

VISTO l'art. 45, comma 2, del citato C.C.N.L. del 16.05.2001 in base al quale al Segretario Comunale titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme delle Leggi di Stabilità degli ultimi anni;

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art 15 del D.P.R. n.465/1997;

RILEVATO che la convenzione tra i comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano stabilisce che:

- Il Segretario titolare della segreteria convenzionata dipenderà per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci in relazione ai Comuni interessati agli affari trattati. Spettano, invece, al Sindaco del Comune capo convenzione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi con il rapporto funzionale (orario di lavoro, ferie, congedi etc.) mediante provvedimenti emessi, ove necessario, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

- Allo stesso spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per gli spostamenti del Segretario tra la sede del Comune capo convenzione e gli altri Comuni quantificata in una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, a carico dei Comuni che non assumono la veste di capo convenzione secondo le disposizioni vigenti. La predetta indennità sarà liquidata dall'ufficio ragioneria dei Comuni che non assumono la veste di capo convenzione, dietro richiesta del Segretario Comunale e previa verifica da parte degli uffici medesimi dell'effettiva presenza in servizio. Il Comune di Canneto Pavese, capo convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

- Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche, ad esclusione delle spese di accesso, spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri enti, nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, saranno ripartite come segue: a) 45% a carico del Comune di Canneto Pavese; b) 35% a carico del Comune di Castana; c) 20% a carico del Comune di Montescano; Ogni trimestre il Comune di Canneto Pavese comunicherà ai Comuni convenzionati

il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. Saranno invece a carico esclusivo di ciascun Comune parte della convenzione le somme spettanti al Segretario Comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione secondo i parametri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa”.

RILEVATO che la dott.ssa Lidia Vitale assume anche l’incarico di Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, costituita dagli stessi Comuni di cui alla convenzione di segreteria richiamata ovvero Canneto Pavese, Castana e Montescano, in quanto il comma 5-ter dell’art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 105, lettera c), legge n. 56 del 2014, dispone che il Presidente dell’Unione di Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell’Unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 04.12.1997, n. 465;
- il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI ATTRIBUIRE al Segretario Comunale, dott.ssa Lidia Vitale, titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano (PV) il seguente trattamento economico con allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale titolare alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte dei Responsabili di Servizio:

		per 12 mensilità	tredicesima	per 13 mensilità
A	Retribuzione tabellare (CCNL Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008-2009 del 01.03.2011)	€ 31.983,43	€ 2.665,29	€ 34.648,72
B	Indennità di vacanza contrattuale (nella misura stabilita dalla RGS per il biennio 2010/2012)	€ 420,12	€ 35,01	€ 455,13
C	Retribuzione di posizione (Art. 3, comma 6, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011)	€ 6.768,20	€ 564,02	€ 7.332,22
D	Indennità di Convenzione (Art. 45 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001,) - 25% di A+C	€ 9.687,91	€ 807,33	€ 10.495,24
E	Retribuzione di Posizione - Indennità di galleggiamento (Art. 41, comma 5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001)	€ 4.042,82	€ 336,90	€ 4.379,72
	TOTALE	€ 52.902,48	€ 4.408,55	€ 57.311,08

3. DI ATTRIBUIRE al Segretario Comunale, dott.ssa Lidia Vitale, la retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo massimo pari al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di verifica degli obiettivi annuali;
4. DI CORRISPONDERE al Segretario Comunale, dott.ssa Lidia Vitale, i diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa, nonché il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti;
5. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario del Comune capo convenzione tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione del presente decreto;
6. DI PUBBLICARE il presente decreto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni;
7. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti, alla Prefettura di Milano e ai Sindaci dei Comuni di Castana e Montescano oltre che al Presidente dell'Unione di Comuni Prima Collina.

Canneto Pavese, 20/02/2020

Il Sindaco
Francesca Panizzari

Visto si attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Rosa Casella